

APPROFONDIMENTI

IVA, RISCOSSIONE, TRIBUTI LOCALI

Le novità del Decreto Fiscale

È stato pubblicato sulla G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021 il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (decreto fiscale collegato alla Manovra), che ha previsto l'introduzione di importanti misure fiscali, ai fini sia dell'imposizione indiretta, che dei tributi locali.

Si riportano di seguito le principali novità.

- **ESTEROMETRO** - La legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha stabilito la soppressione dell'esterometro a partire dal 1° gennaio 2022, sostituendo la comunicazione con l'invio al Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche relative a cessioni e prestazioni verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia. **La soppressione dell'esterometro è ora rinviata al 1° luglio 2022.**
- **DATI SISTEMA TS** - È stato confermato anche per l'anno d'imposta 2022 il **divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS** ed è stato rinviato fino al 1° gennaio 2023 l'obbligo di invio dei dati al Sistema TS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
- **IMPOSTA DI BOLLO** - I soggetti che assolvono **l'imposta di bollo in modo virtuale** devono versare, a titolo di acconto, ed entro il 16 aprile di ogni anno, una somma pari al 100 per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata; l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto. La presentazione della dichiarazione riportante il numero degli atti e documenti effettivamente emessi nell'anno precedente e degli altri

MANOVRA 2022

Le novità della Legge di Bilancio 2022

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 - S.O. n. 49 - del 31 dicembre 2021 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2022.

Diventa quindi operativa la **riforma dell'IRPEF**, con la rimodulazione delle aliquote e delle detrazioni, la ridefinizione del perimetro dei soggetti passivi dell'**IRAP**, la proroga sostanziale delle **detrazioni edilizie** e dei **bonus fiscali per gli investimenti in beni strumentali**. Si riporta una sintesi delle principali misure in ambito fiscale.

- **IRPEF** - La tassazione Irpef si basa ora su 4 aliquote e non più su 5, così riformulate:

- **23%** per redditi **fino a 15.000 euro**
- **25%** per redditi **fino a 28.000 euro**
- **35%** per redditi **fino a 50.000 euro** e
- **43%** per redditi **oltre 50.000 euro**.

È altresì prevista una modifica delle detrazioni per lavoratori dipendenti, pensionati e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi.

- **IRAP** - A decorrere dal periodo d'imposta 2022, **non sarà più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni.**
- **COMPENSAZIONE CREDITI** - A decorrere dal 1° gennaio 2022 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è elevato a **2 milioni di euro**.
- **SUPERBONUS 110%** - Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori

elementi utili per liquidare il tributo va presentata entro fine febbraio (rispetto al termine precedente di fine gennaio) e il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile (invece che di febbraio).

- **IMU ABITAZIONE PRINCIPALE** - Ai fini IMU e dell'individuazione dell'abitazione principale, è stato stabilito che, nel caso in cui i **componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio dello stesso Comune o in Comuni diversi**, le **agevolazioni** (esenzione o aliquota ridotta) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per **un solo immobile**, scelto dai componenti del nucleo stesso.

Sono previste ulteriori novità e proroghe in materia di riscossione, rottamazione, versamenti e dilazione dei pagamenti:

- **Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate:**

- dei carichi affidati all'agente della riscossione (Rottamazione-fer);

- dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea;

- della riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione;

- dei debiti delle persone fisiche risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017 (Saldo e stralcio);

è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'art. 3, comma 14-bis, D.L. n. 119/2018, **entro il 9 dicembre 2021**.

Al nuovo termine è applicabile la **tolleranza di 5 giorni**.

- Con riferimento alle **cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021**, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo è fissato, anche ai fini dell'applicazione degli interessi di mora e dell'espropriazione forzata (artt. 30 e 50 D.P.R. n. 602/1973), in 180 giorni.
- Relativamente ai **piani di dilazione** in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti della decadenza si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di

per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

- **VISTO DI CONFORMITÀ** - Il visto di conformità per il Superbonus è chiesto non soltanto ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, ma **anche per l'utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi**. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia Entrate, o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente che intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il visto di conformità
- **CESSIONE CREDITI/SCONTO IN FATTURA** - Viene estesa agli anni 2022, 2023 e 2024 la possibilità di optare per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. L'obbligo di rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità delle spese sostenute si applica, in caso di opzione ex art. 121 D.L. n. 34/2020, anche in relazione alle spese che risultano agevolate con bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%. Sono **esclusi dall'obbligo di visto di conformità e attestazione di congruità delle spese gli interventi classificati come attività di edilizia libera e gli interventi, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro**. L'opzione per lo sconto sul corrispettivo o cessione del credito è esercitabile anche con riferimento alla detrazione Irpef del 50% spettante sulle spese sostenute per la realizzazione di **autorimesse o posti auto** pertinenziali anche a proprietà comune
- **ECOBONUS, RISTRUTTURAZIONI, BONUS VERDE E SISMABONUS** - Prorogate fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni fiscali previste.
- **BONUS MOBILI** - Prorogato fino al 31 dicembre 2024, con tetto massimo di spesa fissato a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.
- **BONUS FACCIATE** - Prorogato fino al 31 dicembre 2022, nella misura del 60% e non più 90%.

rateazione, rispettivamente, di 18 rate e di 10 rate, anche non consecutive.

I debitori che, alla data del 22 ottobre 2021, siano incorsi in decadenza da piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020, sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese è fissato al 31 ottobre 2021, ferma restando la decadenza in caso di mancato pagamento di **18 rate**, anche non consecutive.

Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione di cui al punto precedente:

a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1 ottobre 2021 al 22 ottobre 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;

b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte

- I versamenti delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e dei controlli formali delle dichiarazioni, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e non eseguiti, per effetto della rimessione nei termini di cui all'art. 144 D.L. n. 34/2020, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Non si procede al rimborso di quanto già versato.